



**SPAZI E SERVIZI MINIMI DI INTERESSE TURISTICO  
NECESSARI PER LA CLASSIFICAZIONE  
DELLE STRUTTURE RICETTIVE “BOTTI”**

**Articolo 1  
Ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli spazi e i servizi minimi di interesse turistico, necessari per la classificazione delle strutture ricettive nelle botti, in attuazione degli articoli 27 ter e 31 della L.R. n. 11/2013.
2. Le strutture ricettive nelle botti sono una autonoma tipologia di struttura ricettiva in ambienti naturali, del tutto separata dalla ricettività alberghiera, all’aperto o complementare, previste dagli articoli 25, 26 e 27 della L.R. n. 11/2013.
3. L’attività ricettiva nelle botti è consentita anche al titolare di attività ricettiva alberghiera, all’aperto o complementare, purché con gestione separata e localizzazione in una distinta unità immobiliare.
4. L’ambito territoriale di applicazione delle presenti disposizioni è l’intero territorio regionale.

**Articolo 2  
Requisiti di classificazione di interesse turistico**

1. La denominazione “botti” è riservata alle sole strutture ricettive classificate ai sensi del presente provvedimento.
2. Le strutture ricettive nelle botti hanno un unico livello di classificazione.
3. L’apertura è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva, secondo quanto stabilito dal Comune territorialmente competente.
4. La struttura ricettiva nelle botti è costituita da una o più unità abitative, con una capacità ricettiva massima di otto posti letto complessivi per struttura.
5. L’unità abitativa è costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato dotato di un lavandino, un wc, una doccia, acqua calda e fredda.
6. Nell’unità abitativa non sono obbligatori locali o vani adibiti a cucina.
7. I requisiti obbligatori minimi di servizio della struttura sono i seguenti:
  - a) ricevimento e/o recapito;
  - b) pulizia dell’unità abitativa e cambio della biancheria da bagno e da letto ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  - c) comunicazione del titolare dei dati statistici e turistici per via telematica alla Regione, in conformità alle disposizioni regionali.

